

Regolamento

CIMITERO SESSA-MONTEGGIO

APPLICAZIONE

Art. 1 Proprietà

Il Cimitero e relativo posteggio ubicati a Sessa Zona Al Camposanto mappali no. 443 e 456 di Sessa è in comproprietà, in ragione di un mezzo, dei Comuni di Sessa e Monteggio.

Una specifica convenzione regola i rapporti tra i Comuni comproprietari per quanto riguarda il riparto delle spese di gestione e d'investimento.

Art. 2 Amministrazione

L'area cimiteriale è posta sotto la sorveglianza, la gestione e l'amministrazione del Comune gestore, definito nella convenzione.

Il Comune gestore, detto in seguito Amministrazione, veglia affinché siano osservate tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in materia, nonché tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica e del buon ordine.

SUDDIVISIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEL CIMITERO

Art. 3 Suddivisione – Inumazioni ed esumazioni in cappelle o cripte esistenti

L'area del Cimitero è suddivisa in:

- campi per sepoltura comuni;
- cappelle e cripte esistenti;
- tombe a tempo indeterminato;
- loculi cinerari;
- ossari

Art. 4 Piano generale delle aree e registro inumazioni

L'amministrazione fa allestire dei piani generali della suddivisione dell'area del cimitero con tutte le indicazioni relative agli spazi riservati alle diverse suddivisioni. L'amministrazione conserva i piani con il registro particolare delle inumazioni.

INUMAZIONI

Art. 5 Inumazioni

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- delle persone decedute nei Comuni di Sessa e Monteggio, qualunque fosse in vita il loro domicilio;
- le persone morte fuori dai Comuni, ma aventi in essi l'ultimo domicilio legale;

- le persone attinenti dei Comuni;
- le persone non domiciliate nei Comuni o morte fuori da essi, ma fruitori del diritto ad una sepoltura in una tomba di famiglia;

In casi eccezionali l'Amministrazione potrà concedere la sepoltura a persone non aventi diritto, dietro pagamento della tassa prevista nel tariffario.

In caso di necessità (p.es. in attesa della costruzione della tomba di famiglia) l'Amministrazione potrà concedere tumulazioni provvisorie in tombe di famiglia, cappelle, loculi o cinerari.

Art. 6 Autorizzazione

L'autorizzazione delle bare o la posa delle urne avviene unicamente con l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

Art. 7 Affossatore

Gli scavi per le fosse a profondità semplice o doppia, devono essere eseguiti tramite l'affossatore ufficiale designato dall'Amministratore, per mezzo di pubblico concorso. All'affossatore sono attribuiti i seguenti compiti:

- scavare e sistemare le fosse conformemente alle condizioni contemplate nel presente regolamento;
- effettuare l'inumazione dei cadaveri con le debite cautele;
- effettuare eventuali esumazioni richieste dall'Autorità giudiziaria o da privati, dietro permesso dei Municipi.

Art. 8 Orari

Le inumazioni devono avvenire, di regola:

- per il periodo estivo dalle ore 09:00 alle ore 18:00;
- per il periodo invernale dalle ore 09:00 alle ore 16:00

Art. 9 Diritto

- L'inumazione nei campi comuni è gratuita, ventennale e non rinnovabile.
- La disposizione dei posti viene determinata dall'Amministrazione, che ne farà menzione nei piani generali del cimitero e deve, di regola, essere in ordine progressivo.
- Le fosse dovranno avere le seguenti dimensioni:
lunghezza m 2.00 / larghezza m. 0.80 / profondità m 1.80.
- La tumulazione è obbligatoria in cassa di legno dolce.
- Per i casi in cui fossero previste dalla legge bare in metallo o d'altra materia, le inumazioni saranno permesse ad una profondità di m 2.50.

Art. 10 Urne cinerarie

Le urne cinerarie, ermeticamente chiuse, devono essere collocate nei loculi. Sono ammesse al massimo due urne cinerarie per loculo.

Su richiesta motivata possono essere interrate, a pagamento, sopra la bara del congiunto.

Alla scadenza del periodo legale anche le urne dovranno essere rimosse.

ESUMAZIONE E TRASLAZIONI DI SALME

Art. 11 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono quelle derivanti dallo spurgo dei campi comuni. In questo caso le spese sono a carico dei Comuni escluse quelle per la rimozione dei manufatti esterni.

Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso della competente autorità prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Art. 12 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro domanda della famiglia. Esse devono aver luogo alla presenza del medico delegato e di un delegato del Municipio. Le spese sono a carico dei richiedenti.

INUMAZIONI ED ESUMAZIONI IN CAPPELLE O CRIPTE ESISTENTI

Art. 13 Diritti

Le cappelle e cripte già erette da privati su proprio sedime restano di loro proprietà e passano con uguali diritti ai rispettivi discendenti.

Art. 14 Manutenzione manufatti

Le famiglie interessate hanno l'obbligo di provvedere tempestivamente alla decorosa manutenzione dei manufatti.

Nel caso in cui più nessuno si occupasse della loro manutenzione, l'Amministrazione provvederà alle necessarie ricerche degli aventi diritto e, non rintracciandone, disporrà della costruzione e dei monumenti, sempre dopo il periodo ventennale dall'ultima tumulazione.

Art. 15 Esumazioni

Per le esumazioni fanno stato gli articoli 11 e 12.

TOMBE, MONUMENTI E EDILIZIA

Art. 16 Domanda di costruzione

Per la costruzione e la posa sulle tombe di monumenti, lapidi, croci e ricordi funebri di qualsiasi natura, occorre il permesso dell'Amministrazione. I progetti devono essere sottoposti in due esemplari, in scala 1:10 e devono indicare:

- a) le misure;
- b) il testo delle iscrizioni;
- c) il materiale che si intende adoperare.

Art. 17 Altezze campi comuni

L'altezza per i campi comuni è stabilita in:

- a) ml 0.90 per i monumenti;
- b) ml 1.10 per le croci in legno e
ml 0.80 per le trasversali.
- c) nei campi comuni non è permessa la costruzione di tombe in muratura.

Art. 18 Altezze tombe a tempo indeterminato

Le altezze per le tombe a tempo indeterminato è stabilito in:

- a) ml 1.10 per i monumenti.

Art. 19 Lapidi a scadenza concessione

Le lapidi, i monumenti, nonché i ricordi di qualsiasi natura collocati sul campo comune, sono considerati di proprietà privata. Allo scadere del termine di concessione, cioè con il rinnovamento delle fosse o per lo spurgo del cimitero, l'amministrazione darà preavviso scritto alla famiglia proprietaria, la quale dovrà provvedere al ritiro entro il termine fissato. Trascorso detto termine, rimarranno di proprietà dei Comuni e, salvo casi speciali, dovranno essere completamente rimosse dal Cimitero.

E' di fatto obbligo ai proprietari di cappelle, tombe, monumenti, lapidi ecc. di mantenere gli stessi in buono stato. Qualora si presentassero in disordine, verrà dato avviso dall'Amministrazione ai proprietari, con l'obbligo di provvedere alle necessarie riparazioni. Se entro il termine prescritto non verrà dato corso ai lavori, l'Amministrazione provvederà al necessario con diritto di rivalsa sugli obbligati.

Art. 20 Bordure e coperture

Sopra i sepolcrari, le fosse nelle aree comuni e private, potranno essere coltivati fiori o arbusti sempreverdi, purché:

- a) siano mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi con fusto, rami e fogliame fuori dello spazio della tomba;
- b) non sorpassino l'altezza di ml 0.80;
- c) non siano fiori o arbusti a foglie aculeate.

Art. 21 Asportazione fiori e corone

L'asportazione di fiori recisi, fusti di corone e rifiuti è vietata. Questi saranno depositati negli appositi contenitori designati dall'Amministrazione.

ORDINE E CONTROLLO**Art. 22 Animali**

E' vietato l'ingresso di animali.

Art. 23 Danneggiamenti – Reati in genere

Chiunque danneggi, rovini o profani il Cimitero è punito con una multa fino a fr. 1'000.-- più risarcimento del danno causato, riservata l'azione penale (art. 144 e 262 CPS).

I Comuni non assumono comunque responsabilità di sorta per danni causati da terzi a monumenti o a ricordi funebri.

Art. 24 Registro delle sepolture

L'Amministrazione tiene un registro di tutte le sepolture con l'indicazione delle generalità del defunto. Indicherà inoltre tutte le particolarità relative alla sepoltura, rispettivamente alla convenzione stipulata.

TARIFFE**Art. 25 Tariffe**

Le tariffe sono esposte nel tariffario parte integrante del presente regolamento. Le decisioni di imposizione di tasse sono una volta cresciute i giudicato, parificate alle decisioni giudiziarie e considerate titoli definitivi di rigetto dell'opposizione ai sensi degli art. 80 LEF e 349 CPC.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**Art. 26 Casi non contemplati nel regolamento**

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate le precedenti disposizioni emanate dal Consorzio. Le concessione per tombe individuali o multiple e loculi cinerari attribuite in precedenza mantengono la loro validità nel rispetto dei parametri massimi di concessione contemplati nell'articoli di competenza del presente regolamento.

Art. 27 Contenzioso

L'Amministrazione decide i reclami relativi all'interpretazione ed all'applicazione del presente regolamento.

Contro le decisioni dell'Amministrazione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.

Art. 28 Casi speciali

Per casi non previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione ha facoltà di decidere nel miglior modo, come l'igiene, il decoro e l'ordine pubblico lo richiedono.

Art. 29 Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dai relativi Consigli Comunali entra in vigore con la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvato dal Consiglio Comunale di Sessa il 24 ottobre 2016

Approvato dal Consiglio Comunale di Monteggio il 5 dicembre 2016

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il 13 giugno 2017

TARIFFE CIMITERO SESSA E MONTEGGIO

Il presente tariffario fa parte integrante del regolamento del Cimitero di Sessa e Monteggio

Art. 1 Tasse per sepoltura

- | | |
|---|---------------|
| a) Per inumazioni comuni | nessuna tassa |
| b) Per salme non aventi diritto | fr. 500.00 |
| c) Per loculi cinerari | fr. 1'000.00 |
| d) Per tombe singole ml 1.20 x 2.40 | fr. 5'500.00 |
| e) Per tombe di famiglia doppie
ml 2.40 x 2.40 | fr. 11'000.00 |

Questi importi potranno essere adeguati periodicamente

Art. 2 Tasse diverse

- | | |
|---|-----------|
| a) Tassa per deporre nel cimitero ossa da
altre giurisdizioni da inumare | fr. 50.00 |
| b) Tassa per esumazioni non richieste
dall'Amministrazione, ma autorizzate
delle Autorità giudiziarie | fr. 50.00 |
| c) Tasse d'assistenza dell'agente comunale o
delegato comunale | fr. 50.00 |

Art. 3 Entrata in vigore

Il presente tariffario abroga tutte le tasse precedenti ed entra in vigore non appena avrà ottenuto l'approvazione